



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 393/17/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 ottobre 2017;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 89/14/CONS, del 24 febbraio 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale”*;

VISTE le note del 15 e 25 settembre 2017 (rispettivamente prot.lli n. 63279 e n. 67006) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso, unitamente alla relativa documentazione, la relazione sugli esiti conclusivi dell'istruttoria avviata nei confronti del Comune di Musile di Piave (VE), a seguito della denuncia a firma del Consigliere regionale del Veneto Piero Ruzzante relativamente al referendum sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017. In particolare, nella denuncia il segnalante lamentava che in forza di una delibera di Giunta comunale *«è autorizzata “l'affissione di uno striscione sulla sede municipale” striscione che,*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*però, in quanto privo degli elementi della simbologia ufficiale della Regione del Veneto, è in grado di comunicare altro rispetto alla informazione istituzionale per farsi, invece, comunicazione politica e in quanto vietata» ed allegava al riguardo due fotografie. Il competente Comitato, nel corso degli accertamenti istruttori di sua competenza, ha riscontrato che “l’attività di comunicazione istituzionale - mediante affissione - da effettuarsi da parte dei Comuni è esclusivamente quella [...] con la quale i Sindaci danno notizia del decreto di indizione” dei comizi referendari ed ha pertanto proposto all’Autorità l’adozione di un provvedimento di sanzionatorio;*

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, le memorie difensive da parte del Comune di Musile di Piave del 15 settembre 2017 in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato con nota del 14 settembre 2017 dalle quali si evince che il Comune ha assunto iniziative informative sul referendum in attuazione della delibera di Giunta comunale n. 118 del 30 agosto 2017 in allegato. Inoltre, lo striscione posizionato sulla facciata della sede municipale riporta “*minime differenze grafiche rispetto all’immagine ufficiale indicata nel sito della Giunta regionale*”, non rilevanti “*rispetto alla finalità che, si ribadisce, vuole essere meramente informativa dell’iniziativa nei confronti della cittadinanza*”;

PRESA VISIONE delle foto allegate alla segnalazione dalle quali si rileva che lo striscione oggetto della denuncia reca la dicitura “*22 ottobre 2017 Referendum autonomia del Veneto*” con la raffigurazione, secondo il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, della bandiera della Repubblica di Venezia, anziché del logo della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni (comma 1) e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale, anche referendaria con l’ulteriore previsione di un’attività informativa nei confronti dei cittadini relativamente alle modalità di voto e agli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali (comma 2);

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5), nonché “l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici” e “la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” (cfr. art. 1, comma 4), realizzate anche “attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi” (cfr. art. 2, comma 1);*

RILEVATO che l'affissione dello striscione oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi per il *referendum* sull'autonomia della Regione Veneto previsto per il 22 ottobre 2017;

CONSIDERATO che l'affissione dello striscione oggetto di segnalazione non appare rientrare nelle attività della comunicazione istituzionale recate dalla disposizione normativa, in quanto non presenta i requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre né il requisito dell'impersonalità dell'affissione - che reca la bandiera della Repubblica di Venezia - né tantomeno dell'indispensabilità delle iniziative di comunicazione aventi ad oggetto l'informazione sul *referendum* del 22 ottobre 2017, consentite alla Regione Veneto che è la promotrice del *referendum* in questione. Inoltre - come affermato dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto - «*l'attività di comunicazione istituzionale - mediante affissione - da effettuarsi da parte dei Comuni è esclusivamente quella prevista dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24 aprile 2017 “indizione del referendum consultivo di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, sull'autonomia del Veneto”, ai sensi della quale i Sindaci della Regione danno notizia del decreto di indizione mediante un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per la consultazione»;*

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l'Autorità ordina la trasmissione o la*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";*

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

al Comune di Musile di Piave (VE) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'affissione dello striscione sulla facciata della sede municipale relativa al prossimo *referendum* del 22 ottobre 2017 sull'autonomia del Veneto. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Musile di Piave ed è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 ottobre 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Riccardo Capecci